

LA TUTELA DELLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI DEI MINORI AFFIDATI

Il Tavolo nazionale Affidato, organismo di raccordo tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, di cui l'Anfaa fa parte (1), ha predisposto il seguente documento, approvato il 28 giugno 2012, che riportiamo, sul tema della continuità degli affetti dei minori affidati al fine di contribuire al dibattito nazionale sul tema affrontato negli ultimi due anni da più parti (2).

La presente riflessione prende a riferimento il documento "Dieci punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia" presentato dal Tavolo in occasione della Conferenza nazionale per la famiglia svoltasi a Milano nel novembre 2010 e pubblicato in questa rubrica sul n. 172.

Sull'importanza delle relazioni interpersonali nella costruzione della personalità del bambino gli aderenti al Tavolo hanno ritenuto doveroso porre in risalto alcuni principi indispensabili al fine di tutelarne il preminente interesse, evitando nel contempo anche pericolosi varchi tra l'istituto dell'adozione e quello dell'affidamento familiare che potrebbero snaturare quest'ultimo.

Va peraltro evidenziato che l'attuazione di questi principi è già pienamente garantita dalla legislazione vigente, anche se, purtroppo, sia nella prassi giudiziaria sia in quella operativa, risulta sovente disattesa.

(1) Fanno parte del Tavolo nazionale Affidato le seguenti associazioni: Associazione amici dei bambini, Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione famiglie per l'accoglienza, Cam (Centro ausiliario per i problemi minorili, Milano), Batya (Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione), Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), Coordinamento affidato Roma (Coordinamento degli organismi del privato sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma), Coremi - Fvg (Coordinamento regionale tutela minori del Friuli Venezia Giulia), Progetto Famiglia (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), Ubi Minor (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi, Toscana). Sul sito <http://www.tavolonazionaleaffido.it/> sono disponibili i testi dei documenti e tutte le informazioni sulle attività del Tavolo.

(2) Vedasi al riguardo l'articolo di Pier Giorgio Gosso, "Corte europea dei diritti dell'uomo: l'adozione di minori in affidamento e la continuità degli affetti", *Prospettive assistenziali* n. 172.

TESTO DEL DOCUMENTO

1. Il diritto alla continuità degli affetti

Secondo la Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'Onu, la tutela dell'interesse superiore del minore deve assicurare protezione e cure necessarie al suo benessere e favorire lo sviluppo armonico dei suoi doni e delle sue potenzialità mentali e fisiche. In tale luce va letto il diritto alla continuità dei legami affettivi che sono stati costruiti durante il suo percorso di crescita.

Le modalità di tutela della continuità degli affetti vanno programmate e concordate nell'ambito del progetto di affidamento fra tutti gli interessati: operatori, genitori o parenti del minore, affidatari, eventuale futura famiglia (nuovi affidatari, genitori adottivi, ecc.).

La tutela della continuità degli affetti va innanzitutto intesa come tutela delle relazioni precedenti all'affidamento, sia innanzitutto nei confronti della famiglia di origine, sia verso altre figure di riferimento. Tale tutela richiede la previsione, nell'ambito del progetto di affidamento, di appositi ed adeguati interventi atti a facilitare e sostenere le diverse relazioni già esistenti, dedicando particolare attenzione, salvo motivati casi di urgenza, ad un avvio attento e graduale dell'inserimento nella famiglia affidataria.

Vanno tutelati anche gli affetti sorti durante l'affidamento, in particolare tra il minore in affido e la famiglia affidataria. Questa tutela si sostanzia innanzitutto nell'evitare interruzioni traumatiche delle relazioni e/o passaggi ingiustificati in strutture, sia quando si dovesse disporre l'inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva), sia quando si decidesse per il rientro nella famiglia d'origine o in quella di parenti. Restando valida l'eccezione per gli allontanamenti improvvisi resi necessari da gravi e comprovati motivi, questi devono essere comunque condivisi e motivati dai giudici e dagli operatori e, ove possibile, con gli affidatari e con l'affidato (secondo modalità definite caso per caso, in relazione anche all'età del minore e alla durata dell'affidamento).

Nell'attuare il cambiamento di situazione si presterà particolare attenzione a definire le specifiche modalità di:

- preparazione affettiva e comunicazione al minore della decisione assunta ponendo particolare cura in funzione dell'età del minore e della sua capacità di discernimento;
- trasmissione da parte della famiglia d'origine o degli affidatari di notizie e informazioni sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino;
- nella chiusura dell'affido, gradualità del passaggio tra gli affidatari e la nuova realtà, con un incremento progressivo dei tempi di lontananza dagli affidatari, nel rispetto delle relazioni instaurate dal bambino;
- mantenimento dei rapporti con gli affidatari, favorendo visite periodiche nel tempo che permettano al minore di elaborare la sua storia e di non dover cancellare gli aspetti positivi che l'hanno costruita.

2. Casi eccezionali di passaggio dall'affido all'adozione

Anche nei casi, peraltro eccezionali, in cui il minore già collocato in affido venga dichiarato adottabile e quindi collocato in una famiglia adottiva, va tutelata la continuità delle relazioni da lui instaurate con gli affidatari.

a) Adozione del minore da parte degli affidatari

Quando viene dichiarato adottabile un minore affidato dai servizi sociali o dal Tribunale per i minorenni, la tutela della continuità degli affetti, nell'interesse del minore, può comportare anche l'adozione legittimante da parte degli stessi affidatari, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che il rapporto creatosi tra il minore e gli affidatari sia significativo, stabile, duraturo;
- che gli affidatari siano disponibili ad adottarlo (occorre sostenere il delicato discernimento che gli affidatari sono chiamati a fare, rifuggendo ogni pressione che ne condizioni la scelta);
- che gli affidatari siano in possesso dei requisiti per l'adozione.

Si ritiene altamente raccomandabile, soprattutto nei casi in cui l'affidamento del minore si prospetti fin dall'inizio di lunga durata e/o ad esito incerto, una particolare cautela nella scelta della famiglia affidataria (ad esempio orientandosi verso famiglie con figli e con pregresse esperienze di affido) in virtù del maggiore bisogno di esperienza e chiarezza di motivazioni che queste situazioni richiedono in vista del preminente interesse del minore.

La pregressa conoscenza della famiglia di origine dell'affidato da parte degli affidatari non dovrebbe essere di ostacolo all'adozione da parte degli stessi affidatari, allorché ricorrano le condizioni sopra citate, e cioè quando i predetti risultino disponibili e idonei all'adozione (salvo che si ravvisi il rischio di interferenze gravemente disturbanti da parte della famiglia di origine sulla vita del minore, tali da rendere preferibile il trasferimento in un'altra famiglia adottiva).

Le ipotesi di cui sopra sono estendibili anche al caso dell'adozione del minore da parte della famiglia residente in comunità, salvo che il minore stesso non evidenzi una volontà di "chiudere un percorso". Talvolta infatti il contesto della comunità, seppur positivo, può avere per il minore l'effetto di ricordargli/riportargli un "tempo difficile e problematico" che egli desidera lasciarsi alle spalle.

b) Adozione del minore da parte di altra famiglia adottiva

Anche, e forse specialmente, in questo caso – ove cioè sia necessario il collocamento in una diversa famiglia adottiva – è necessario tutelare la continuità degli affetti del minore, se rispondente al suo preminente interesse e nei limiti del rispetto della potestà dei genitori adottivi. Occorre a tal fine realizzare un adeguato lavoro di consapevolizzazione dei genitori adottivi sull'importanza di evitare brusche interruzioni delle relazioni che fanno parte della vita del loro bambino/a, interruzioni inevitabilmente vissute come traumatici abbandoni.

Tutte le persone coinvolte nel passaggio dall'affido all'adozione (minore, genitori affidatari, figli degli affidatari) vanno sostenute con specifiche attenzioni, sia nella fase di definizione della disponibilità all'adozione, sia durante le successive tappe del percorso. A tal fine il servizio sociale titolare e l'associazione eventualmente indicata dagli affidatari concordano specifici percorsi di preparazione e supporto. L'associazione, se richiesto dagli affidatari, può accompagnarli anche nell'*iter* con il Tribunale per i minorenni. Qualora il minore affidato fosse portatore di bisogni che hanno reso necessaria la messa a disposizione da parte dell'ente di particolari sostegni (economici, socio-educativi, sanitari, ...) occorre prevedere la possibilità di darne prosieguo anche dopo l'adozione, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 della legge n. 184/1983.

3. Continuità degli affetti e comunità per minori

Quanto sopra va applicato anche in merito alla salvaguardia dei rapporti affettivi e relazionali sviluppati dai minori durante il periodo di affidamento ad una comunità, specie se gestite da una coppia genitoriale residente.

Anche in tale situazione valgono gli stessi principi enunciati per l'affidamento familiare: evitare interruzioni traumatiche delle relazioni nel momento dell'uscita dalla comunità indipendentemente dal motivo: sia che sia previsto un rientro in famiglia d'origine o un inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva) o un collocamento in una diversa struttura di accoglienza.

Ovviamente in ciascun progetto specifico si dovrà circostanziare e contestualizzare il diritto della tutela della continuità degli affetti per il minore con la situazione particolare in cui si trova ed in cui si realizza l'uscita dalla comunità. L'interesse superiore della tutela del minore potrà anche portare in alcuni casi particolari a rendere maggiormente veloce il passaggio di uscita e ad affievolire nel tempo i rapporti con la comunità, assecondando anche le esigenze del minore.

Non è supportata da studi scientifici e tanto meno dalle esperienze concrete, ed è pertanto non condivisibile, la prassi (in uso nel caso di trasferimento di un minore da una famiglia affidataria ad un'altra famiglia) di inserire provvisoriamente il minore in una comunità in nome di una presunta necessità di un suo "decongestionamento affettivo", come preparazione al suo nuovo inserimento familiare. Sia perché, con le dovute attenzioni, può essere positivamente realizzato il passaggio diretto da una famiglia ad un'altra, sia perché appare fallace ritenere che le comunità residenziali siano dei contesti affettivamente neutri (occorrerà piuttosto ricorrere consapevolmente alle comunità in quei casi specifici e circostanziati in cui il minore manifesta bisogni tali da richiederne gli specifici interventi) sia perché da un'esperienza di attacco il minore potrà affidarsi con sicurezza ad altri adulti e creare nuovi sani e sicuri legami. Ogni bambino/a è in grado di far convivere dentro di sé affetti di livello diverso che si sommano per creare la sua individualità e per farne una persona che vive a suo agio nella società.

4. Finalità e durata dell'affidamento familiare

Il tema della continuità affettiva è fortemente

connesso a quello della finalità e della durata degli affidamenti. A tale riguardo è opportuno ribadire:

- che l'obiettivo prioritario dell'affido è garantire il benessere del minore dandogli la possibilità di crescere in una famiglia;
- che l'esito dell'affido dovrebbe essere il rientro del bambino nella sua famiglia di origine;
- che, tuttavia, un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e all'effettivo rientro del bambino nella sua famiglia di origine.

L'attuale normativa non pregiudica, positivamente, la possibilità di affidi a lungo termine se questo corrisponde all'interesse del minore: sono molti i casi in cui i genitori al di là dei sostegni non sono in grado di provvedere da soli alla crescita del minore, pur non ricorrendo gli estremi per la dichiarazione di adottabilità. È tuttavia da stigmatizzare il fatto che in molti casi l'affidamento si prolunga per l'inerzia delle istituzioni a sostenere con interventi adeguati la famiglia d'origine e a causa della mancata messa a disposizione delle famiglie in difficoltà di aiuti non solo economici e assistenziali, ma anche di quelli che afferiscono alla casa, al lavoro, all'affiancamento amicale.

In tal senso il realizzarsi di affidamenti di lunga durata, anche se adeguati e necessari in taluni specifici casi, non può essere considerato la normalità e deve essere sempre sostenuto da specifici progetti monitorati con regolarità. I dati riportati dalla "Rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali nella propria regione, dati al 31 dicembre 2008", presentata nel febbraio 2011 dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, dai quali emerge che il 55,9% degli affidamenti familiare dura più di due anni e che i 3/5 di questi durano più di 4 anni, impongono una riflessione in merito ai motivi che determinano queste percentuali. Il fatto poi che il 72,4% degli affidamenti è giudiziario, cioè disposto a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, impone doverosamente di verificare se trattasi di affidamenti iniziati con il consenso della famiglia di origine e poi tramutati in giudiziari alla scadenza dei due anni o piuttosto di affidi partiti dall'inizio con un intervento giudiziario e senza aver ottenuto il consenso della famiglia d'origine.